

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Premessa

Gli articoli 40 e 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 vengono totalmente riscritti da parte del D.lgs. n. 150/2009 per sottolineare ancora una volta l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio.

Il principale intervento riguarda l'introduzione di cinque rigide regole che le autonomie locali devono verificare allorquando procedono all'integrazione del fondo incentivante:

1. per l'integrazione del fondo, occorre anzitutto che ogni incremento sia stabilito dal contratto nazionale. Non è possibile quindi da parte di ciascun ente "inventarsi" somme aggiuntive diverse da quelle già previste dalle norme contrattuali del comparto, se non si vuole incorrere nella "nullità" di tali clausole.
2. Il secondo vincolo per poter incrementare il fondo è il rispetto delle disposizioni di virtuosità in materia di contenimento della spesa del personale. Si tratta infatti di verificare il rispetto del comma 557 (o del comma 562 per gli enti non soggetti a patto di stabilità) e dell'art. 76 comma 5 del D.L. n. 112/2008 che richiede la riduzione dell'incidenza percentuale tra spese di personale e spese correnti facendo leva, guarda caso, proprio sul salario accessorio.
3. il rispetto del patto di stabilità. Come ben sappiamo il contratto stipulato il 31 luglio 2009 in effetti già anticipava, identificandone pure i criteri di riferimento, le nuove disposizioni.
4. le maggiori spese dovranno sempre essere contenute nei vincoli di bilancio, meglio ancora nel rispetto degli equilibri del medesimo.
5. ciascun incremento deve inoltre essere in linea con tutti gli analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Inoltre il D.lgs. n. 150/2009 in modifica all'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 ridefinisce la mappa dei controlli sulla contrattazione integrativa decentrata delle Regioni ed Enti locali.

Il sistema dei controlli si basa su quattro aspetti fondamentali:

1. L'organo di revisione non dovrà verificare solamente la compatibilità delle risorse decentrate rispetto ai bilanci degli Enti, ma dovrà anche evidenziare la corretta applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
2. Obbligo di invio entro il 31 maggio di specifiche informazioni sulle modalità di costituzione ed utilizzo del fondo tramite il conto annuale. Tali dati sono messi a disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti.
3. pubblicazione sul sito internet di qualsiasi informazione inerente il contratto integrativo decentrato. Si tratta quindi di prevedere sul sito una sezione permanente destinata a contenere gli atti amministrativi della costituzione e liquidazione delle risorse, il vero e proprio contratto siglato, la tabella 15 e la scheda informativa 2 del conto annuale, la relazione tecnica finanziaria e la relazione illustrativa. Soprattutto quest'ultima avrà l'obbligo di evidenziare i maggiori vantaggi che il contratto siglato ha portato in relazione alle richieste dei cittadini.
4. Invio del contratto integrativo e dei suoi allegati all'Aran in via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione e al Cnel.

Abbiamo pertanto predisposto alcuni modelli relativi alla principali novità sopra evidenziate.